

**Corso Base Stato Civile
Mugnano di Napoli**

**Avvocato Giovanni Pellacchia
Criminologo presso il Tribunale
Penale di Roma**

Publicazioni di Matrimonio . Documenti necessari e processo verbale.

- La pubblicazione costituisce una formalità preliminare al matrimonio: costituisce un onere di pubblicità notizia. La legge, prima della celebrazione del matrimonio, prevede la pubblicizzazione della notizia della volontà di contrarre matrimonio da parte dei nubendi nella piattaforma informatiche dei comuni per otto giorni con le indicazioni delle generalità dei futuri sposi.
- La richiesta di pubblicazioni non deve essere più accompagnata dalla presentazione di alcun documento se non quelli personali di identità o di riconoscimento dei nubendi

Publicazioni di Matrimonio . Documenti necessari e processo verbale.

- Il processo verbale verrà perfezionato semplicemente a mezzo di dichiarazione dei futuri sposi o da parte di un loro procuratore speciale, così come previsto ai sensi degli articoli 50 e 12 comma 7 del d.P.R 396/2000 e 96 del codice civile nella forma prevista all'articolo 2702 (scrittura privata anche priva dell'autenticazione dei nubendi), oppure dagli stessi nubendi
- La dichiarazione in oggetto dovrà indicare il nome, il cognome, la data ed il luogo di nascita, la cittadinanza degli sposi; il luogo di residenza, la loro libertà di stato; se tra gli sposi esiste un qualche impedimento di parentela, di affinità, di adozione o di affiliazione, a termini dell'articolo 87 del codice civile; se gli sposi hanno già contratto precedente matrimonio; se alcuno degli sposi si trova nelle condizioni indicate negli articoli 85 (stato) ed 88 (delitto) del codice civile

Publicazioni di Matrimonio . Documenti necessari e processo verbale.

- L'articolo 6 della legge 847/29 relativa al Concordato tra lo Stato Italiano e la Santa Sede, nella parte dedicata matrimonio prevede che le pubblicazioni finalizzate alla celebrazione del matrimonio concordatario (o, come viene anche chiamato, cattolico) devono essere richieste, oltre che dai nubendi (o loro incaricato), anche dal parroco davanti al quale il matrimonio sarà celebrato: tale disposizione, infatti, deve ritenersi ancora vigente, in quanto non risulta essere incompatibile con l'accordo di Villa Madama, successivamente intervenuto tra la Santa Sede e lo Stato italiano il 18 febbraio 1984 e reso esecutivo con la legge del 25 marzo 1985 numero 121.

Publicazioni di Matrimonio . Documenti necessari e processo verbale.

- L'articolo 98, 1° comma del codice civile attribuisce all'ufficiale di stato civile "che non crede di poter procedere alla pubblicazione" il potere di rifiutare la relativa richiesta, rilasciando un certificato con i motivi del rifiuto: questi possono essere l'incompletezza o l'irregolarità della documentazione che deve essere prodotta dagli sposi (ipotesi, peraltro, ormai limitata alle previsioni degli articoli 52 e 58 dell'ordinamento) e alla quale non possa rimediarsi di ufficio; la mancanza o la contraddittorietà o la falsità della dichiarazione delle dichiarazioni richieste ai sensi dell'articolo 51; l'esistenza di impedimenti non dispensabili, oppure dispensabili ma non dispensati; il difetto, in capo a chi richiede le pubblicazioni per conto dei nubendi, di una procura avente i requisiti previsti dall'articolo 50 dell'ordinamento dello Stato civile

Publicazioni di Matrimonio . Documenti necessari e processo verbale.

- L'articolo 98, 2° comma del codice civile dispone che contro il rifiuto è dato ricorso al tribunale che provvede in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, secondo il procedimento regolato dagli articoli 95 dell'ordinamento dello stato civile . Competente è il tribunale ordinario (anche in caso di minore età di uno e entrambi i nubendi) del luogo ove ha sede l'ufficiale dello stato civile.
- Contro il decreto del tribunale, i nubendi ed il P.M. possono, malgrado il silenzio dell'articolo 98 del codice civile, reclamare alla Corte d'Appello, che decide in camera di consiglio con provvedimento non reclamabile; il provvedimento del tribunale che dichiara illegittimo il rifiuto, trascorso il termine di 10 giorni per l'eventuale reclamo del pubblico ministero, deve essere notificato, a cura del ricorrente, all'ufficiale dello stato civile.
- Contro il decreto reso in sede di reclamo dalla Corte d'Appello non può essere proposto ricorso per Cassazione non trattandosi di sentenza né di provvedimento decisorio incidente sulla libertà personale.

Publicazioni di Matrimonio . Documenti necessari e processo verbale.

Come già evidenziato ai sensi dell'articolo 52 dell'ordinamento dello stato civile le ipotesi in cui richiedenti devono esibire documenti all'ufficiale di stato civile sono tre: l'autorizzazione al matrimonio del minore ultra sedicenne prevista dall'articolo 84 del c.c., l'autorizzazione che dispensa dall'impedimento costituito da vincoli di parentela o affinità di cui all'articolo 874 comma 4 del c.c. e l'autorizzazione che dispensa dall'impedimento del lutto vedovile, qualora sussistano i presupposti indicati dall'articolo 89, 2° comma del codice civile, il quale prevede che debbano essere trattati almeno 300 giorni dal precedente matrimonio ai fini dell'accertamento della paternità del nascituro.

Publicazioni di Matrimonio . Documenti necessari e processo verbale.

- Ai sensi del 2° comma della norma prima citata , l'ufficiale di stato civile, esaminando le annotazioni a margine dell'atto del precedente matrimonio, lì dove si tratti di una nubenda, dovrà innanzitutto verificare che siano passati 300 giorni dallo scioglimento, dall'annullamento o dalla cessazione degli effetti civili del precedente matrimonio come previsto dalla prima parte del 1° comma dell'articolo 89 del codice civile.
- Premesso che il termine iniziale dei 300 giorni deve considerarsi, nel caso di divorzio giudiziale perfezionato in Italia, dalla data in cui il Presidente emette i provvedimenti presidenziali e fissa la prima udienza davanti al giudice istruttore di separazione, vi sono casi previsti all'articolo 3 della legge 898/70 in cui è possibile il divorzio “ad nutum”, cioè senza che sia necessario il decorso del tempo della separazione (sei mesi se consensuale, un anno se giudiziale)

Publicazioni di Matrimonio . Documenti necessari e processo verbale.

- Il documento afferente la riduzione o, per gravissimi motivi , l'omissione delle pubblicazioni, per i quali il tribunale, ad istanza degli interessati, con decreto non impugnabile emesso in camera di consiglio, sentito il pubblico ministero, può ridurre, per gravi motivi, il termine della pubblicazione deve essere presentato all'ufficiale di Stato Civile che provvede di conseguenza.
- La durata delle pubblicazioni si computa in otto giorni di affissione on line più tre giorni per eventuali opposizioni e quindi il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno dopo la compiuta pubblicazione.
- Se il matrimonio non viene celebrato nei centottanta (180) giorni successivi, la pubblicazione si considera come non avvenuta

Celebrazione del matrimonio

- Al termine del perfezionamento del verbale di promessa di matrimonio e del periodo di affissione delle pubblicazioni (come sopra citato otto giorni on line più tre per eventuali opposizioni) ed individuata dai nubendi la data di celebrazione, si svolge nella stessa il rito, civile o religioso, presso la casa comunale o il luogo di culto, in cui sia l'ufficiale dello stato civile del comune che il ministro di culto officiante devono leggere agli sposi gli articoli 143,144 e 147 del Codice Civile.
- Pur svolgendosi eventualmente in forma religiosa, il ministro di culto al momento della celebrazione riveste la figura di ufficiale di stato civile : ciò perché quel matrimonio produrrà effetti civili nello Stato

Celebrazione del matrimonio

- Gli articoli 101 e 110 del c.c. riguardano casi in cui il matrimonio viene celebrato fuori dalla casa comunale e , nel primo caso, senza che siano adempiute le pubblicazioni.
- La prima fattispecie è relativa al matrimonio in imminente pericolo di vita di uno dei due nubendi, che sia comunque al momento della celebrazione capace di rendere lucidamente il suo consenso alle nozze : in questo caso l'Ufficiale di Stato Civile, non avendo il tempo materiale di perfezionare le pubblicazioni, dovrà formare e sottoscrivere l'atto (anche ovviamente sottoscritto dagli sposi e da quattro testimoni) basandosi solo sul giuramento che i nubendi stessi faranno che non esistono impedimenti al loro matrimonio.
- La seconda fattispecie è invece relativa a chi, nel giorno fissato delle nozze, abbia la obiettiva impossibilità per problemi fisici, di recarsi alla casa comunale per la celebrazione: in questo caso però le pubblicazioni dovranno essere perfezionate prima della cerimonia nei tempi previsti di legge

Culti e riti diversi : modalità e procedure

- All'articolo 63 comma 1 dell'ordinamento di stato civile si legge che sono oggetto di trascrizione “*gli atti dei matrimoni celebrati nello stesso comune avanti ai Ministri di Culto*”.
- Si consideri che con legge 203/89 la nostra Repubblica è fondata sulla laicità e sul rispetto di ogni culto, purché esso non sia contrario ai principi etico morali e di ordine pubblico.
- Quindi a parte la religione cattolica, che ha stipulato con l'Italia, il concordato con legge 847/29, innovato con gli Accordi del 21 luglio 1985., vi sono altre confessioni religiose che hanno stipulato intese con lo Stato che seguono lo stesso iter, per quanto riguarda la loro trascrizione per gli effetti civili dei matrimoni celebrati con i loro riti

Culti e riti diversi : modalità e procedure

- Tali confessioni religiose sono espressamente regolate con legge e sono esattamente:
 - a. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Italiana delle Chiese Cristiane Avventiste del 7° giorno (legge n.516/84)
 - b. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Assemblee di Dio in Italia (legge 517/88)
 - c. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione delle Comunità Ebraiche Italiane (legge n.101/89)
 - d. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l'Unione Cristiana Evangelica Battista d'Italia (legge n.116/95)
 - e. Norme per la regolazione dei rappresentanti dallo Stato e la Chiesa Evangelica Luterana in Italia (legge 520/95)
 - f. Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e le Chiese rappresentate dalla Tavola Valdese (legge n.449/84)

Culti e riti diversi : modalità e procedure

- g. Norme per la Sacra Arcidiocesi Ortodossa d'Italia ed Esarcato per l'Europa meridionale (legge n. 126/2012)
- h. Norme per la Chiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimi giorni (legge n.127/2012)
- I. Norme per la Chiesa Apostolica in Italia (legge n. 128/2012)
- J. Norme per l'Unione Induista italiana, Sanatama Dharma Samgha (legge n. 246/2012)
- K. Norme per l'Unione Buddhista italiana (legge n.245/2012)

Culti e riti diversi : modalità e procedure

La disciplina della trascrizione del matrimonio cattolico è contenuta nell'articolo 8 dell'accordo di Villa Madama, intervenuto tra la Santa sede e lo Stato ed esecutivo con legge numero 121/85: ai sensi della disciplina citata, il parroco del luogo ove sono state celebrate le nozze deve presentare per iscritto all'ufficiale dello stato civile la richiesta di trascrizione entro 5 giorni dalla celebrazione

Si parla di trascrizione tempestiva ritardata per riferirsi alla possibilità disciplinata dall'articolo 13 della legge 847/29, di procedere alla trascrizione del matrimonio canonico anche quando la celebrazione delle nozze non sia stata preceduta dalle pubblicazioni civili, ma l'atto di matrimonio è stato comunque trasmesso all'ufficiale dello stato civile entro 5 giorni successivi alla celebrazione del matrimonio canonico

Culti e riti diversi : modalità e procedure

La normativa concordataria prevede la possibilità di procedere alla trascrizione del matrimonio canonico anche dopo decorso il termine di 5 giorni dalla celebrazione di cui si è detto senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti a condizione che gli sposi abbiano conservato ininterrottamente lo Stato libero dall'epoca delle nozze canoniche a quella della richiesta di trascrizione civile del matrimonio

Per i matrimoni che siano stati celebrati con culti diversi da quello cattolico ma aventi stabilito intesa con lo Stato italiano e regolati con legge il termine dei 5 giorni per la trascrizione è perentorio: decorso inutilmente tale periodo sarà possibile la trascrizione del matrimonio solo con l'emissione di un decreto di rettificazione emesso dal tribunale a seguito della segnalazione al pubblico ministero da parte dell'ufficiale di stato civile.

Culti e riti diversi : modalità e procedure

Vi sono confessioni religiose afferenti culti ammessi che non hanno però stipulato con lo Stato intese: per essi si applica la legge numero 1159/29 contenente "disposizioni sull'esercizio dei culti ammessi nello Stato sul matrimonio celebrato davanti ai ministri di culto", il cui articolo 9 stabilisce che il ministro di culto, immediatamente dopo aver celebrato le nozze, deve redigere il relativo atto di matrimonio in lingua italiana inserendovi tutte le indicazioni richieste.

Le nomine dei Ministri di Culto diversi dalla Religione dello Stato devono essere notificate al Ministero degli Interni per l'approvazione, ai sensi dell'articolo 3 della legge 1159/29

Culti e riti diversi : modalità e procedure

L'atto in parola deve poi essere, immediatamente o comunque entro il termine massimo di 5 giorni dalla celebrazione , all'ufficiale di stato civile il quale, entro le 24 ore successive dalla ricezione del medesimo, deve curarne la trascrizione nei registri dello stato civile in modo che risultino le seguenti indicazioni: "il nome,il cognome, l'età e la professione, il luogo di nascita, il domicilio o la residenza degli sposi, il nome e cognome, il domicilio e la residenza dei loro genitori; la data delle eseguite pubblicazioni o il decreto di dispensa; la data del decreto di dispensa, ove sia stata concessa, da alcuno degli impedimenti di legge; il luogo della data in cui seguì la celebrazione del matrimonio; il nome ed il cognome del ministro del Culto dinanzi al quale seguì la celebrazione del matrimonio"

Regime patrimoniale ed annotazioni

- Pur non rivestendo dal punto di vista giuridico la qualifica di contratto, ma di negozio giuridico bilaterale, tuttavia con la celebrazione del matrimonio , la legge prevede il regime legale della comunione dei beni ; in alternativa ai sensi dell'articolo 161 comma 2 del C.C. gli sposi possono convenire che i loro rapporti patrimoniali siano regolati dalla convenzione di separazione dei beni attraverso una dichiarazione congiunta che deve essere prima comunicata all'ufficiale di stato civile e successivamente sottoscritta a margine dell'atto in annotazione.

Regime patrimoniale ed annotazioni

- Le annotazioni sono degli adempimenti amministrativi accessori all'atto a cui esse fanno riferimento e vengono poste per lo più a margine dell'atto interessato.
- Le annotazioni possono essere eseguite solo se espressamente previste dalla legge. Sono una forma di pubblicità come sopra espresso accessoria e vengono ovviamente perfezionate su un atto già esistente.
- Qualora non si perfezioni di ufficio, chi ha interesse all'apposizione dell'annotamento deve perfezionare domanda all'ufficiale di stato civile presso il quale si trova il registro in cui l'atto è contenuto, e deve presentare copia autentica del documento su cui la domanda si fonda.
- E' necessario che l'annotazione specifichi l'atto o il provvedimento in base al quale essa è stata eseguita.

Le patologie del vincolo : scioglimento, cessazione ed annullamento del matrimonio

- Relativamente alla tematica degli aspetti patologici demolitori del matrimoni, essi sono disciplinati dagli articoli 117 e seguenti del c.c.
- In effetti la legge matrimoniale inserita nella legge 151/1975 (nuovo diritto di famiglia) è caratterizzata dall'ampliamento delle azioni di invalidità matrimoniale .
- La rivalutazione del matrimonio come atto di assoluta autonomia privata rafforza il principio costituzionale di tutela dell'individuo all'interno della società civile, e primo fra tutti l'istituto della famiglia, considerata nell'articolo 29 della Costituzione come la società naturale su cui poggia la nostra Repubblica.

Le patologie del vincolo : scioglimento, cessazione ed annullamento del matrimonio

- In relazione ai vizi di matrimonio (inteso come atto) il codice civile usa solo il termine “nullità”.
- Nell’ambito dei casi di invalidità si distingue tra inesistenza e nullità, configurandosi l’inesistenza quando manchino gli elementi che consentano di ravvisare almeno una parvenza di matrimonio(ad esempio la mancata manifestazione del consenso da parte di uno dei nubendi)
- Altra distinzione è quella tra nullità e annullabilità, che assume rilevanza soprattutto in relazione alla prescrizione dell'azione (l'azione per far valere la prima è imprescrittibile, mentre per la seconda vale il termine ordinario decennale). Degna di menzione è, d'altra parte, anche l'opinione di coloro i quali contestano questi sforzi classificatori sottolineando la peculiarità della disciplina che il legislatore detta per il matrimonio in considerazione degli effetti che esso produce.

Le patologie del vincolo : scioglimento, cessazione ed annullamento del matrimonio

- I casi di nullità impugnabile del matrimonio sono disciplinati dagli articoli 117 e seguenti del c.c.:
- Essi sono :
 - a) Matrimonio celebrato con violazione degli impedimenti al matrimonio;
 - b) Interdizione per infermità di mente di uno dei nubendi;
 - c) Incapacità di intendere o di volere al momento del consenso;
 - d) Violenza ed errore rispetto all'altro coniuge;
 - e) Simulazione del matrimonio;
 - f) Vincolo di precedente matrimonio;

Le patologie del vincolo : scioglimento, cessazione ed annullamento del matrimonio

- Ovviamente le varie ipotesi di scioglimento, cessazione degli effetti civili ed annullamento del matrimonio vengono statuite con sentenza.
- La cessazione degli effetti civili si avrà quando i coniugi, coniugati con rito religioso, si recheranno con ricorso dinanzi al Tribunale civile , in composizione collegiale con la presenza del P.M. : nel caso di accordo si potrà perfezionare il rapporto demolitorio della cessazione degli effetti civili del matrimonio nella forma del divorzio congiunto.
- In caso contrario, e cioè di disaccordo sulle condizioni da concordare tra i coniugi verrà statuito il rapporto demolitorio della cessazione degli effetti civili del matrimonio nella forma del divorzio giudiziale.

Le patologie del vincolo : scioglimento, cessazione ed annullamento del matrimonio

- i casi sopra menzionati ovviamente, se sono relativi a matrimoni celebrati con rito civile, comportano non la cessazione degli effetti civili bensì lo scioglimento del vincolo coniugale.
- Relativamente allo scioglimento dei matrimoni celebrati con rito canonico, l'articolo 32 del Concordato del 1929 stabiliva una “espressa riserva” a favore della competenza dei Tribunali e dei Dicasteri Ecclesiastici per le questioni concernenti la validità del matrimonio concordatario.
- Conseguentemente i coniugi, per vedere dichiarare la nullità del matrimonio canonico trascritto, non potevano rivolgersi ai giudici italiani, ma dovevano rivolgersi necessariamente all'organo giurisdizionale competente secondo il diritto canonico; una volta peraltro divenuta definitiva la decisione dell'autorità ecclesiastica, ove fosse stata accolta l'impugnativa, per renderla esecutiva pure nei confronti dello Stato occorreva chiedere alla Corte d'Appello competente per territorio di renderla efficace nell'ordinamento civile, con un procedimento analogo a quello di "delibazione" di una sentenza straniera.

Le patologie del vincolo : scioglimento, cessazione ed annullamento del matrimonio

- Dopo l'emanazione della Carta Costituzionale ci si è domandati se fosse legittima la rinuncia dello Stato all'esercizio della funzione giurisdizionale in ordine a alla validità, ai fini dell'ordinamento interno italiano, dei matrimonio concordatario: ma la Corte Costituzionale respinse il dubbio, escludendo che la Costituzione garantisse l'inderogabilità della giurisdizione statale. Nell'accordo del 1984 per la revisione del concordato non si è fatto cenno alla riserva della giurisdizione ecclesiastica in ordine alle cause concernenti la validità dei matrimoni canonici, per cui ebbe dignità la tesi, largamente sostenuta dagli interpreti, ed accolta dalla Corte di Cassazione, che quella riserva sia stata abbandonata, così che anche il giudice italiano potrebbe decidere sulla validità o meno dei matrimoni celebrati secondo il rito canonico, ma trascritti nei registri dello stato civile e dotati dunque di efficacia anche dell'ordinamento giuridico adottato (naturalmente senza che tale decisione possa avere effetti nell'ambito dell'ordinamento canonico).

Le patologie del vincolo : scioglimento, cessazione ed annullamento del matrimonio

- L'opinione ora descritta, che suscita serie perplessità, in mancanza di ogni disciplina circa la concorrenza tra competenza del giudice dello Stato e competenza del giudice ecclesiastico, è stata disattesa dalla Corte Costituzionale (sentenza n.421/1983) ; tuttavia la Corte di Cassazione, e nella sua scia i giudici di merito, ha continuato nella via intrapresa ed ha ribadito l'affermazione per cui sussisterebbe dopo l'accordo di revisione, una giurisdizione concorrente (Cassazione sezioni unite, 13 febbraio 1993, n.1824), tale che i coniugi che abbiano contratto matrimonio concordatario potrebbero sottoporre la questione relativa alla validità dello stesso al giudice ecclesiastico, e poi rendere efficace per l'ordinamento civile l'eventuale sentenza dichiarativa della nullità ovvero rivolgersi direttamente ai tribunali civili (è peraltro discusso per questi ultimi se debbano decidere in base al diritto canonico o a quello italiano).

Le patologie del vincolo : scioglimento, cessazione ed annullamento del matrimonio

- Quanto alle condizioni necessarie affinché le sentenze di nullità del matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici siano dichiarate efficaci nella Repubblica, l'accordo del 1984 per la revisione del Concordato richiede che la Corte d'Appello competente per territorio accerti che il giudice ecclesiastico era competente a conoscere della causa, che nel procedimento davanti al tribunale ecclesiastico sia stato assicurato alle parti il diritto di agire in giudizio in modo non difforme dai principi fondamentali dell'ordinamento italiano ed infine che ricorrano le altre condizioni richieste dalla legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle sentenze straniere. In particolare la Corte d'Appello può negare la dichiarazione di esecutività in Italia ad una sentenza ecclesiastica di nullità di matrimonio quando la ritenga contraria ai principi del nostro ordine pubblico.

Iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni nei registri di matrimonio

Le iscrizioni degli atti di matrimonio vengono perfezionate presso il comune ove avviene l'evento nozze ed in essi vengono riportate le generalità degli sposi, la loro data di nascita e la loro residenza; inoltre la menzione della avvenuta lettura degli articoli 143,144 e 147 del c.c. oltre alle generalità dei testimoni, la loro volontà di volersi unire in matrimonio e la loro sottoscrizione, accanto a quella dei testimoni.

- Le annotazioni a loro volta possono essere definite come atti di natura accessoria, che proprio per il fatto di essere tali al corpo dell'atto originale, determinano una nuova situazione costitutiva che tuteli gli eventuali terzi
- Per quanto riguarda le trascrizioni, esse possono essere considerate come un documento “fotografia” di un evento di stato civile avvenuto in altro comune, che per il fatto che uno dei due sposi o entrambe, sia al momento della celebrazione residente in altro comune, determina in capo al nubendo interessato il diritto di poter richiedere un estratto di matrimonio nel luogo ove risiede

Iscrizioni, trascrizioni ed annotazioni nei registri di matrimonio

Vi sono alcune tipologie di atti di celebrazione di matrimonio che possono essere considerate “atipiche”, quali per esempio quelle relative alle fattispecie relative agli articoli 101 e 110 del c.c. afferenti il primo al matrimonio in imminente pericolo di vita (in questo caso non si eseguono le pubblicazioni) ed il secondo alla celebrazione fuori della casa comunale per forza maggiore (nozze in casa di custodia cautelare, ospedale ma non in pericolo alcuno di vita degli sposi)

Le nuove procedure di separazione e divorzio

- La legge 162/2014 e la legge 55/2015 hanno introdotto cambiamenti epocali nella trattazione dei procedimenti di separazione e divorzio nel nostro ordinamento.
- La prima, legge di conversione del D.L. 138/2014, ha introdotto la possibilità di risolvere consensualmente la separazione personale o, la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi mediante l'assistenza di uno o più avvocati tramite l'istituzione della negoziazione giuridica assistita.
- L'articolo 12 della stessa legge prevede che anche dinanzi al Sindaco, in qualità di ufficiale di stato civile, possano essere perfezionati i provvedimenti sopra citati, solo però in caso di assenza di figli minori, figli portatori di handicap o figli maggiorenni non autosufficienti

Le nuove procedure di separazione e divorzio

- In particolare l'articolo 12 prevede che la coppia che vuole separarsi o divorziare consensualmente debba recarsi una prima volta dall'ufficiale di stato civile per il perfezionamento di un primo atto afferente la manifestazione di volontà di voler porre in essere l'atto patologico o demolitorio del vincolo matrimoniale e successivamente, non prima di 30 giorni, perfezionare un nuovo atto che confermi le volontà espresse nel primo.
- La data che risulterà come decorrenza iniziale della separazione o del divorzio sarà quella in cui si è perfezionato il primo atto.
- Gli sposi potranno anche concordare condizioni di mantenimento periodico, ma ciò non costituirà titolo esecutivo

Dall'Avvocato all'Ufficiale di Stato Civile: differenze ed adempimenti

- Mentre l'ufficiale dello stato civile afferisce ad una pubblica funzione configurabile nella tenuta e conservazione dei registri di stato civile, oltre ad avere un potere certificativo e autoritativo (vedi diniego giustificato ex articolo 7 del D.P.R. 396/2000), l'avvocato può essere considerato come un libero professionista che comunque può svolgere attività in materia forense ed ultimamente anche di carattere mediatorio conciliativo, oltre che paranotarile
- Normalmente, nel rapporto tra ufficiale di stato civile ed avvocato si incardina la stessa relazione giudice ed avvocato.

Cenni di diritto internazionale privato

- Il diritto internazionale privato (legge n.218/95) può definirsi come un fascio di norme emanate dal nostro legislatore afferenti varie fattispecie giuridiche tra cui quelle relativi ai diritti della personalità, di famiglia e di esecuzione di sentenze che presentino degli elementi di estraneità nel nostro ordinamento, tali che per la loro applicazione o risoluzione si debbano adottare dei criteri di collegamento

Riconoscimento delle sentenze emesse all'estero

- In ordine al riconoscimento dei provvedimenti stranieri in materia di separazione e divorzio, la disciplina ordinaria contenuta nel titolo 4° della legge 218/1995 è stata già da tempo superata dalle normative convenzionali comunitarie in materia, le quali, tuttavia, trovano applicazione unitamente entro i propri limiti soggettivi e territoriali.
- Nel complesso, fermo restando i rispettivi limiti applicativi di carattere oggettivo, la disciplina applicabile al riconoscimento ed all'esecuzione dei provvedimenti stranieri concernenti la crisi familiare è regolata nell'ordine:
 - a) Dal regolamento C.E. 2201/2003 applicabile in ambito comunitario;
 - b) Dalla convenzione dell'Aja del 1 giugno 1970, ratificata con legge 10 giugno 1985 numero 301;
 - c) Dall'articolo 64 della legge 218/95

Riconoscimento delle sentenze emesse all'estero

Il regolamento C.E. 2201/2003 del 27 novembre 2003 regola la competenza, il riconoscimento e l'esecuzione delle sentenze in materia matrimoniale ed in materia di responsabilità genitoriale.

Sotto il profilo oggettivo, la portata applicativa del sovra citato regolamento è molto più ampia rispetto a quella della convenzione dell'Aja del 1 giugno 1970 non soltanto perché regola anche la competenza genitoriale, ma anche perché si estende espressamente anche all'annullabilità del matrimonio e prevede minori limitazioni materiali alla sua applicazione

Trascrizione di atti formati all'estero: requisiti formali e sostanziali

- Le dichiarazioni di nascita e di morte relative a cittadini italiani residenti all'estero sono rese all'autorità consolare competente.
- Copia del matrimonio celebrato all'estero presso l'autorità locale in cui almeno uno dei nubendi sia cittadino italiano deve essere rimessa a cura degli interessati al consolato italiano, il quale trasmette al comune di residenza AIRE di appartenenza della/o sposo italiana/ o , in alternativa al comune di nascita o di trascrizione di nascita se è nata/o in Italia , ovvero, se nata/o o residente all'estero, a quello del comune di residenza o di nascita della madre o del padre di lei/lui

Trascrizione di atti formati all'estero: requisiti formali e sostanziali

- Premesso che gli atti di stato civile che siano contrari all'ordine pubblico non possono essere trascritti, l'articolo 19 del D.P.R.396/2000 prevede che gli atti di stato civile che si siano perfezionati all'estero relativi a cittadini stranieri che abbiano localizzato la loro vita familiare in Italia possano essere trascritti; essi dovranno essere tradotti e legalizzati dalla competente autorità straniera.
- Possono essere anche trascritti gli atti di matrimonio celebrati presso le sedi diplomatiche consolari straniere in Italia, se ciò è consentito dalle convenzioni vigenti in materia con il Paese cui la sovra citata autorità consolare appartiene.

Trascrizione di atti formati all'estero: requisiti formali e sostanziali

- L'autorità diplomatica o consolare che non è in grado di ottenere dalle autorità locali copie degli atti di stato civile formati all'estero che devono essere trascritti in Italia può rilasciare , dopo aver effettuato gli accertamenti del caso, una certificazione sostitutiva della documentazione non potuta acquisire che verrà trascritta presso i comuni italiani (articolo 20 D.P.R.396/2000)
- I documenti e gli atti dello stato civile formati all'estero da autorità straniera devono essere legalizzati dalla'autorità diplomatica o consolare competente , se non è disposto diversamente

Trascrizione di atti formati all'estero: requisiti formali e sostanziali

- I documenti redatti in lingua straniera devono essere accompagnati da una traduzione in lingua italiana che deve essere certificata conforme al testo straniero dall'autorità diplomatica o consolare ovvero da un traduttore ufficiale o da un interprete che attesti con giuramento davanti all'ufficiale di stato civile la conformità al testo straniero